



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

## PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it)

Nr. 60 del 10 febbraio 2015 del Registro delle Pubblicazioni.

## COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

### Nr. 20 del 10 Febbraio 2015

**OGGETTO:** Versamento Imposta Municipale Propria (IMU) sui terreni agricoli per l'Anno d'imposta 2014  
Disapplicazione delle sanzioni per versamenti effettuati entro il 30 giugno 2015.  
Provvedimento.

Il giorno Dieci del mese di Febbraio 2015, alle ore 12,00 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1)	Benedetto Mario	EVANGELISTA	Sindaco	si
2)	Rita	DI GIORGIO	Assessore	si
3)	Mauro	DE SANTIS	"	si
4)	Enrico	TISEO	"	si

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il ViceSegretario dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

## LA GIUNTA COMUNALE

- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e, in particolare, gli articoli 8 e 9, disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

- VISTO il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011, come modificato dal D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 26/04/2012, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, e sua applicazione a regime dal 2015;

- VISTO l'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità anno 2014), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 02/05/2014, che ai commi dal 639 al 705 ha istituito, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria "IMU" (di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201) di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili "TASI" e nella tassa rifiuti "TARI";

- VISTA la deliberazione di C.C. n. 02 del 29/04/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale – IMU, TASI, TARI);

- VISTA la successiva deliberazione di C.C. n. 03 del 29/04/2014, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'Anno 2014;

- CONSIDERATO che con decreto 28/11/2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto:

- 1) l'esenzione dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. h) del D. Lgs. n. 504/1992, dei terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dello "Elenco comuni italiani" pubblicato sul sito internet dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro" "metri");
- 2) l'esenzione dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h), del D. Lgs. n. 504/1992, dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dello "Elenco Comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro" "metri"). L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola;
- 3) per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli sopra individuati nei punti 1) e 2) resta ferma l'applicazione della disciplina vigente dell'Imposta Municipale Propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8 bis, del decreto legge n. 201 del 2011;

- PRESO ATTO che successivamente l'art. 1 del D.L. n. 4 del 24/01/2015 ha stabilito che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h), comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica:

- a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica

(ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;

- **ATTESO** che il Comune di PIGNATARO INTERAMNA è soggetto alle disposizioni di all'art. 1, lett. b), del D.L. sopra riportato e che pertanto dal 01/01/2014 i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono soggetti al pagamento dell'IMU, ad esclusione dei terreni agricoli e di quelli non coltivati e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

- **TENUTO CONTO** che l'art. 5 del suddetto D.L. n. 4 del 24/01/2015 ha differito al 10/02/2015 il termine per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta per il 2014 sui terreni agricole e su quelli non coltivati;

- **CONSIDERATO** che:

- a seguito di ricorsi proposti da diverse ANCI regionali avverso il Decreto Interministeriale del 28 novembre 2014, la seconda Sezione del TAR Lazio, con Decreto n. 16229/2014, ha disposto la sospensione del provvedimento impositivo impugnato, fissandone la trattazione collegiale in Camera di Consiglio per il 21 gennaio 2015;

- con il citato Decreto n. 16229/2014, il TAR, oltre a rilevare che il provvedimento impositivo impugnato determinava *"eccezionale e grave pregiudizio per assoluta incertezza dei criteri applicativi"*, con particolare riguardo a quello dell'altitudine (criterio successivamente rivisto con il richiamato D.L. n. 4/2015), ha espresso le seguenti ulteriori motivazioni, di merito, per l'esame del provvedimento cautelare di sospensione:

- *"effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto, e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento. Tali evenienze sono sicuramente favorite dalla fissazione, per i pagamenti IMU, di un termine successivo all'anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un'operazione contabile forzosamente non fedele ai non conosciuti dati reali sia sulla sua affidabilità in vista del controllo democratico delle collettività della cui esponenza si tratta"*;

- *"palese violazione delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l'attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi"*;

- nella seduta del 21 gennaio il TAR Lazio ha deciso di non confermare la sospensione del suddetto provvedimento, salvo le valutazioni di merito nell'udienza fissata al 15 giugno 2015;

- l'eccessiva vicinanza temporale tra la pronuncia del TAR e la scadenza per il versamento prevista dalla legge è, nei fatti, causa di oggettive difficoltà da parte dei contribuenti e degli operatori che forniscono assistenza fiscale;

- il D.L. n. 4/2015 ha rivisto i criteri applicativi, ritenuti incerti dal TAR, ma non ha ovviato agli ulteriori rilievi in materia di contabilità pubblica e tutela del contribuente;

- un eventuale accoglimento, nel merito, del ricorso proposto al TAR Lazio, comporterebbe, a carico del comune, numerose ed onerose procedure di rimborso dell'imposta versata;

- la vigente normativa prevede il ravvedimento operoso del contribuente nel caso di tardivo versamento dell'IMU, anche per quella dovuta sui terreni agricoli per l'anno d'imposta 2014, con l'applicazione delle sanzioni, nella misura ridotta nei modi di legge, e degli interessi moratori;

- la situazione di incertezza finora regnante e, come suesposto, non ancora completamente superata nelle more della pronuncia di merito del TAR, espone il comune a temerari contenziosi tributari qualora procedesse all'applicazione della sanzione prevista nel caso di tardivo versamento dell'imposta, con immediata decorrenza dalla data di scadenza del

versamento prevista per legge (10/02/2015), poiché i contribuenti potrebbero pacificamente invocare, in sede contenziosa, la disapplicazione della predetta sanzione per ragioni di incertezza normativa, così come previsto dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dagli artt. 8, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente);

- invero, risulterebbe conforme al principio di collaborazione e correttezza tra contribuente ed amministrazione, anche essi introdotti dalla richiamata Legge n. 212 del 27/07/2000, nonché a quello generale di buona amministrazione, prevedere la disapplicazione della sanzione per tardivo versamento in un arco temporale congruo, ragionevole, che possa consentire al contribuente l'esatto adempimento tributario, decorrente dalla pronuncia di merito del TAR Lazio, prevista per il 15 giugno 2015, fatta salva la corresponsione degli interessi moratori, giornalieri, al tasso legale vigente (0,5% annuo), dovuti sull'imposta tardivamente versata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso;

- nell'imminenza della scadenza del termine per il versamento dell'imposta in questione, permane una forte incertezza in ordine agli adempimenti, sia da parte dei contribuenti, che da parte centri di assistenza fiscale e delle associazioni di categoria preposti alla compilazione dei modelli di versamento del tributo;

- **RITENUTO**, pertanto, doveroso ed opportuno per il Comune prevedere, ai sensi della sopra richiamata normativa in materia di tutela del contribuente, la disapplicazione della sanzione per tardivo versamento dell'IMU dovuta sui terreni agricoli, nonché su quelli non coltivati, per l'anno d'imposta 2014, in caso di ravvedimento operoso da parte del contribuente, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, entro la data del 30 giugno 2015, ossia entro 15 giorni dalla data di pronuncia del TAR sulla materia oggetto di contenzioso;

- **VISTO** il D. Lgs. n. 472 del 18/12/1997 che all'art. 6 (Cause di non punibilità), comma 2, stabilisce che: *"Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento"*;

- **RITENUTO** per le motivazioni sopra esposte, di ritenere non punibili i versamenti dell'IMU 2014, riferita ai terreni agricoli e a quelli non coltivati, effettuati entro la suddetta data del 30 giugno 2015;

- **VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- **VISTO** l'art. 48 D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,**

## **DELIBERA**

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di stabilire che non sussistono motivi ostativi all'applicazione di quanto previsto dallo Statuto del Contribuente in merito alla disapplicazione delle

**sanzioni in favore dei contribuenti che provvedono al versamento dell'IMU dovuta sui terreni agricoli, nonché su quelli non coltivati, così come disposto dall'art. 1 del D.L. n. 4 del 24/01/2015, per l'anno d'imposta 2014, entro il 30 giugno 2015, fatta salva la corresponsione degli interessi moratori, giornalieri, al tasso legale vigente (0,5% annuo), dovuti sull'imposta tardivamente versata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 18/12/1997 e ss.mm.ii., nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;**

**3) Di dare atto che il presente provvedimento risponde ai principi di collaborazione e correttezza tra contribuente ed amministrazione, introdotti dalla Legge n. 212 del 31/07/2000 (Statuto del contribuente), nonché di buona amministrazione;**

**4) Di comunicare il presente atto di indirizzo all'ufficio tributi, ai fini della sua applicazione;**

**5) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.**

**Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni.**

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267**

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II<sup>^</sup> ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I<sup>^</sup> (Lavori Pubblici, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I<sup>^</sup> (Segreteria – Affari generali, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III<sup>^</sup> (Polizia amministrativa e locale, ecc.)  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV<sup>^</sup> (Tecnico-Urbanistico, ecc.)  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V<sup>^</sup> (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il ViceSegretario Comunale  
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **10 febbraio 2015**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico;

- è esecutiva;

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **10 febbraio 2015**.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.

Pignataro Interamna, **10 febbraio 2015**.

Il ViceSegretario Comunale  
Dott. Francesco Neri

